



Circ. n. 106

S. Pietro in Cariano, 04 febbraio 2020

A TUTTE LE FAMIGLIE
A TUTTI I DOCENTI

e p.c. AL PERSONALE ATA
I.C. S. PIETRO IN C.

Oggetto: CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO MEDICO PER ASSENZA SCOLASTICA OLTRE I CINQUE GIORNI - Legge regionale n.1/24.01.2020, *Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali*. Art.20, c.2

Si comunica a tutto il personale e alle famiglie che con l'emanazione della legge in oggetto, di cui si riporta estratto in calce, la Regione Veneto ha stabilito la decadenza dell'obbligo di presentazione del certificato medico per l'assenza scolastica degli alunni per più di 5 giorni. Gli alunni, pertanto, potranno essere riammessi in classe senza obbligo di esibire alcun certificato medico, anche al rientro da lunghi periodi di assenza.

Rimane invariato sia l'obbligo di produrre la giustificazione sul libretto delle assenze, sia l'obbligo di certificazione medica nei casi in cui un lungo periodo di assenza degli alunni, causato da condizioni di malattia, possa incidere il computo totale delle ore di presenza necessarie per la validità effettiva dell'anno scolastico.

Con tanto esposto si intende abrogata la relativa norma all' art. 1, comma 7, delle Disposizioni Generali/Regolamento d'Istituto.

LA DIRIGENTE

Anna Maria Cottarelli

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

estratto LEGGE REGIONALE 24 gennaio 2020, n. 1

Disposizioni di adeguamento ordinamentale 2019 in materia di politiche sanitarie e di politiche sociali.

Art. 20

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 "Norme di semplificazione in materia di igiene, medicina del lavoro, sanità pubblica e altre disposizioni per il settore sanitario".

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 dopo le parole: "*relative alle scuole di ogni ordine e grado*", è inserita la seguente: "*ed*", e le parole: "*ed il certificato di riammissione scolastica oltre i cinque giorni di assenza, previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518*" sono sopresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 19 marzo 2013, n. 2 è aggiunto il seguente:

"2 bis. Nel territorio della Regione del Veneto è abolito l'obbligo di presentazione del certificato di riammissione a scuola oltre i cinque giorni di assenza per malattia."